

ELENCHI PERMANENTI DA AGGIORNARE ENTRO IL 15/6

di Alessandra Ricciardi da ItaliaOggi 28/05/2004

Corsa contro il tempo per aggiornare le graduatorie permanenti della scuola. L'amministrazione scolastica dovrà entro il 15 giugno rivedere i punteggi degli insegnanti inseriti in graduatoria alla luce delle modifiche apportate alla camera in sede di conversione in legge del decreto n. 97/2004 (si veda ItaliaOggi di ieri). L'aggiornamento non può però essere fatto completamente d'ufficio dall'amministrazione, visto che vengono presi ora in considerazione servizi primi non valutati. Si rende dunque necessaria una riapertura dei termini per consentire agli insegnanti di integrare le domande già presentate. La circolare del dicastero di viale Trastevere, data, per imminente, potrebbe essere emanata anche prima, della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del disegno di legge d.l. As 2896 B. Sempre che il ministero, guidato da Letizia Moratti decida di far scattare i punteggi ulteriori rispetto a quelli del decreto legge già dal prossimo anno scolastico. In caso contrario, le modifiche fatte dal parlamento al provvedimento governativo sarebbero utilizzabili a partire dalla prossima integrazione delle graduatorie permanenti, ossia il prossimo anno.

La legge n. 400 del 1988 prevede che le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Ma questa ipotesi non ricorre nel caso di specie. Ne consegue che la nuova valutazione dei servizi dovrebbe avere efficacia successivamente alla data di pubblicazione della legge di conversione, e dunque in un momento in cui le operazioni di integrazione sono già avvenute.

Ma la previsione di un nuovo termine per definire le graduatorie, il 15 giugno, dovrebbe essere propedeutico proprio a un immediato aggiornamento delle posizioni dei candidati. Con un conseguente ribaltamento delle posizioni.

Il parlamento ha previsto un punteggio maggiorato per il servizio prestato nelle scuole di comuni di montagna, di isole e in istituti penitenziari. La precedente formulazione prevedeva invece il doppio punteggio per le cosiddette scuole di montagna, dizione che faceva riferimento a un elenco tassativo di istituti fatto oltre quarant'anni fa.

La super valutazione ora è stata estesa, con la precisazione che si intendono per scuole di montagna, quelle in cui «almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare».

Un altro emendamento approvato, con forti ricadute sugli attuali equilibri delle liste permanenti prevede che il servizio prestato in classe di concorso o posti di insegnamento diversi da quello cui si riferisce la graduatoria è «valutato nella misura del 50%» del punteggio ordinario. A legislazione vigente, questo insegnamento non è produttivo di punteggio.

L'aula di Montecitorio ha poi eliminato i tre punti che il decreto legge attribuiva agli insegnanti che hanno prestato il servizio militare.

Per le abilitazioni conseguite presso le scuole universitarie di specializzazione restano i 30 punti, 6 per quelle ottenute attraverso concorso. Accesso garantito ai corsi universitari di specializzazione anche per gli insegnanti tecnico pratici e delle magistrali privi di laurea.

La definizione delle graduatorie è strettamente connessa alla tornata di assunzioni per il prossimo anno scolastico. Sulla scorta infatti delle liste permanenti saranno disposte le immissioni in ruolo, nella misura del 50% dei posti disponibili. L'altra metà sarà attinta dalle graduatorie dei concorsi. (riproduzione riservata)